



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 124 del 21 OTT 2011

Oggetto: Causa "Somma Angelo c/Comune di Milazzo e Provincia terzo chiamato". Tribunale di Barcellona P.G.. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>Si</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	<u>No</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>Si</u>
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	<u>No</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>No</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>Si</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>No</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

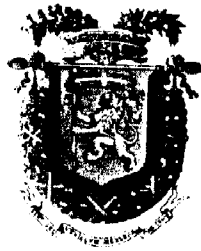
DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

stato l'urgenza di provvedere in merito, propono
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Tribunale di Barcellona P.G.- Sez. di Milazzo. Causa "Somma Angelo/ Comune di Milazzo e Provincia regionale di Messina, terzo chiamato". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 27.06.2011 Somma Angelo, sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dal Comune di Milazzo, parte convenuta nel giudizio promosso dal medesimo attore, ha chiamato in giudizio questa Provincia innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. - Sez. di Milazzo, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli il 05.10.2008 a causa di un tombino scoperto presente sulla Via S. Antonio del Comune di Milazzo, a causa del quale si procurava lesioni personali;

PREMESSO che con polizza n.107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05.03.2008 - 05.06.2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n.107005281 a mente del quale "la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da Faro S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28.09.2011, che riforma l'ordinanza n.3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.07.2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami - era stata posta nuovamente in liquidazione coatta amministrativa e che conseguentemente riviveva il provvedimento del 29.07.2011 n.2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12.ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 3.novembre 2011;

VISTE le note del 09.02.2011 n. 5428/11 e del 28.09.2011 32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della Faro S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDERATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDERATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO pertanto, che in attesa dell'esito dell'udienza della Camera di Consiglio del TAR Lazio del 3 novembre si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. - Sez. di Milazzo da Somma Angelo, con citazione notificata il 27.06.2011.05.2011 e con udienza fissata per il 15.11.2011, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di € .1.450,00 al lordo di c.p.a. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 cap 2260 del Bilancio

2011, con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;
VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. - Sez. di Milazzo da Somma Angelo, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia di Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di € 1.450,00 al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di €1.450,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

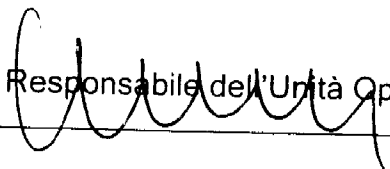
DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

””

Copia atto di citazione not. 27.06.2011

Il Responsabile dell'Unità Operativa

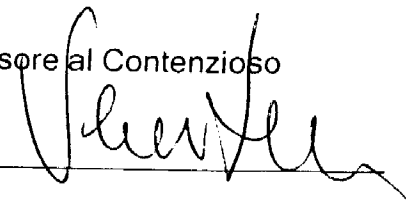


Li, 19.10.11

IL DIRIGENTE



L'Assessore al Contenzioso

21/10/2011 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 20.10.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dot. Antonio Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21 OTT. 2011 **2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI**

Impegno n° 1011 Atto _____ del _____

Importo € 1450,20

Disponibilità Cap. 2760 Bil. 2011

Messina 20/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dot. Antonio Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE
Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

f.to
Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

f.to
Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

f.to _____

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia 23 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 OTT. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 21 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

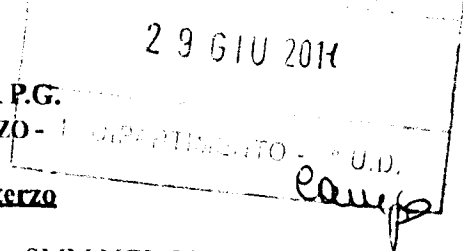
f.to Spadaro

**SANTI CERTO
AVVOCATO**

Via Massimiliano Regis, 49 (Complesso Le Palme)
Tel 090.9286461 - 347.5352800 Fax 090.9241639
98057 MILAZZO (ME)

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
29/06/2011
Protocollo n°0023236/11

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
- SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO -



Atto di citazione per chiamata di terzo

Il sig. Somma Angelo, nato a Gragnano (NA) il 06.07.1984 - cod. fisc.: SMM NGL 84L06 E131A -, ivi residente, in Via Vittorio Veneto, 113, elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Via Massimiliano Regis, 49 (Compl. Le Palme), presso lo studio dell'avv. Santi Certo che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione del 27.12.2010,

- attore -

Contro

Comune di Milazzo, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia La Cava,

- convenuto -

PREMESSO

- l'atto di citazione che qui di seguito si trascrive:

<<

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
- Sezione Distaccata di Milazzo -

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Somma Angelo, nato a Gragnano (NA) il 06.07.1984 - c.f.: SMM NGL 84L06 E131A -, ivi residente, in Via Vittorio Veneto, 113, elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Via Massimiliano Regis, 49, presso lo Studio dell'Avv. Santi Certo, che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del presente atto, e che dichiara di poter ricevere le comunicazioni inerenti la presente causa a mezzo PEC all'indirizzo: avvsanticerto@puntopec.it PREMETTE Il giorno 05.10.2008, alle ore 11.30 circa, l'attore, nello scendere dal marciapiede adiacente alla Via S. Antonio nel Comune di Milazzo, posto sulla destra della carreggiata per chi percorre l'anzidetta Via con direzione centro-periferia -, incappava in un profondo tombino del tutto sprovvisto di copertura, assolutamente insidioso e privo di segnalazione alcuna (doc.to 1 che si produce), a causa del quale cadeva rovinosamente a terra, procurandosi gravi lesioni personali. La responsabilità del sinistro è da addebitarsi esclusivamente al Comune di Milazzo, il quale ometteva il rispetto delle più elementari regole di diligenza e perizia nella cura della zona, trascurandone la manutenzione e non curandosi delle insidie ivi presenti. È evidente, infatti, che l'evento dannoso costituisce omissione colposa degli obblighi che

2526/06
30 GIU. 2011

gravano sul custode il quale, nella fattispecie, non ha adottato le cautele e gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità degli utenti e ad evitare che, dal bene custodito, derivassero danni a terzi (ex multis Cass. Civ., Sent. n. 298/03; Cass. Civ., Sent. n. 488/03; Cass. Civ., Sent. n. 15383/06). A causa dell'evento lesivo, Somma Angelo era costretto a ricorrere alle cure del dott. Luigi Pietro Calderone di San Pier Niceto, il quale riscontrava sullo stesso un <<trauma distorsivo ginocchio dx>>, con prognosi di giorni 1 s.c. (doc.to 2 che si produce). E, tuttavia, a causa dell'acutizzarsi della sintomatologia dolorosa, il Somma era costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "G. Fogliani" di Milazzo ove, compiuti i dovuti accertamenti, gli veniva confermata la diagnosi precedentemente rilasciata, con una prognosi di gg. dieci s.c. e prescrizioni farmacologiche (doc.to 3 che si produce). Quindi, l'attore proseguiva cure mediche e visite ortopediche presso il Poliambulatorio in seno all'A.S.L. 5 di Castellammare di Stabia

ove, per le lesioni subite, anche all'esito dell'esame RMN eseguito in data 02.12.2008 presso lo studio ME.DI. di Castellammare di Stabia, veniva rilasciata una ulteriore prognosi fino al 30.01.2009, quando veniva accertata la guarigione con postumi a carattere permanente (doc.ti 4 - 7 che si producono), quantificati dal dott. Matteo Losco, all'esito della visita medico-legale compiuta sul Somma, nella misura del 3-4 % (doc.to 8 che si produce). In conseguenza del sinistro, Somma Angelo ha subito i seguenti danni: a) danno biologico nella misura di Euro 6.193,44, di cui: Euro 431,60 a titolo di risarcimento per invalidità temporanea assoluta di giorni 10; Euro 431,60 a titolo di risarcimento per invalidità temporanea relativa di giorni 20 al 50%; Euro 215,80 a titolo di invalidità temporanea relativa di giorni 20 al 25%; Euro 3.577,72 a titolo di invalidità permanente nella misura del 4%; Euro 1.536,72 a titolo di personalizzazione del danno biologico nella misura di $\frac{1}{3}$ del danno biologico); b) danno patrimoniale nella misura di Euro 36,15, a titolo di spese mediche documentate (doc.to 9 che si produce). Al danno globale che risulterà di giustizia, andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valore; il tutto nei limiti della competenza per valore di Euro 25.000,00, entro cui l'attore dichiara di contenere la domanda. Ritualmente inviata lettera di risarcimento danni e messa in mora - protocollo di ingresso n. 17544 del 25.03.2010 - (doc.to 10 che si produce), essendo essa rimasta senza sostanziale riscontro, si rende necessario il ricorso al presidio di giustizia.

Tutto ciò premesso, Somma Angelo, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore, 98057 Milazzo, a comparire dinanzi al Giudice Unico del Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione Distaccata di Milazzo -, all'udienza del 22.04.2011, ore di

rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ed a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 a che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le appresso svolte domande:

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO

ritenere e dichiarare che la responsabilità del fatto ricade in maniera esclusiva sul Comune di Milazzo; conseguentemente, accertata l'entità dei danni subiti dall'attore, condannare l'Ente convenuto a pagare immediatamente per le causali di cui in premessa a Somma Angelo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, la somma di Euro 6.229,59, ovvero altra somma maggiore e minore che risulterà di giustizia, oltre ad una adeguata rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valore - il tutto nei limiti della competenza per valore di Euro 25.000,00, entro cui l'attore dichiara di contenere la domanda.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

Vero o no che il giorno 05.10.2008, alle ore 11.30 circa, l'attore, nello scendere dal marciapiede adiacente alla Via S. Antonio nel Comune di Milazzo, posto sulla sinistra della carreggiata per chi percorre l'anzidetta Via con direzione centro-periferia, incappava in un profondo tombino del tutto sprovvisto di copertura;

Vero o no che il Somma inciampava su detto tombino, così cadendo rovinosamente a terra e procurandosi gravi lesioni personali;

Vero o no che in conseguenza dell'evento lesivo, Somma Angelo era costretto a ricorrere prima alle cure del dott. Luigi Pietro Calderone di San Pier Niceto, poi, a causa dell'acutizzarsi della sintomatologia dolorosa, alle cure del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "G. Fogliani" di Milazzo;

Vero o no che il tombino nel quale l'attore inciampava non era visibile dalla direzione di marcia percorsa dal Somma nello scendere dal marciapiede;

Si indica fin da adesso, quale teste, la sig.na Sgrò Piera, con riserva di indicare altri testimoni in concedendo termine di legge.

Disporri CTU medico-legale sulla persona dell'attore Somma Angelo al fine di accertare, a seguito dell'incidente de quo, natura, entità, durata ed esiti permanentemente invalidanti delle lesioni riportate, con personalizzazione del danno alla luce delle patologie riportate.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori all'esito della costituzione del convenuto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Lo scrivente procuratore dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della causa è inferiore ad Euro 26.000,00.

Con ogni ulteriore salvezza. Milazzo, lì 27.12.2010 Avv. Santi Certo >>;

- che per la trattazione del giudizio, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 03.05.2011;
- che all'udienza del 03.05.2011 si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Milazzo con comparsa di costituzione e risposta il cui contenuto integralmente si trascrive:

<<

**TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO**

Comparsa di costituzione e risposta

Il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in via G. Medici n.8 presso lo studio dell'avv. Antonia La Cava, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione (ali. 1) e giusta Delibera di G.M. n. 224 del 13-10-2010 (all.2). Ai sensi di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 090.9222801 e/o all'indirizzo e mail avvantonialacava@gmail.com

- CONVENUTO-

CONTRO

il sig. Somma Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Santi Certo

- ATTORE-

*** **

Con atto di citazione notificato in data 11-01-2011, il Sig. Somma Angelo conveniva in giudizio il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Milazzo in ordine al sinistro del 05-10-2008, occorsogli, a suo dire, perchè mentre "scendeva dal marciapiede adiacente la Via S. Antonio nel Comune di Milazzo - incappava in un profondo tombino del tutto sprovvisto di copertura, a causa del quale cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali", e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni riportati e quantificati in € 6.229,59 oltre accessori.

*** **

Con il presente atto si costituisce il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., contestando integralmente le deduzioni e richieste avversarie, perché destituite di fondamento fattuale e giuridico e sin da ora ne chiede il rigetto per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare si eccepisce la

- 1) Carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto I fatti per cui è causa si sarebbero verificati sulla via S. Antonio. Orbene, detta strada, che si trova fuori dal perimetro urbano, appartiene, ai sensi dell'art. 7 lett. e) l.12 febbraio 1958 n.126, come modificato dall'art.2 del nuovo Codice della Strada, all'Ente Provincia Regionale di Messina e non al Comune di Milazzo. Detta proprietà permane in capo all'Ente provinciale sin quando non interviene la cosiddetta "deprovincializzazione" e solo la eventuale finale consegna all'ente comunale in contraddittorio, ne comporta il relativo trasferimento. Per il tratto stradale in questione mai si è verificata alcuna declassificazione. Dunque, l'Ente proprietario rimane la Provincia, che, in quanto tale è tenuto anche alla manutenzione, e, conseguentemente, rimane esclusivo responsabile di quanto si verifichi e/o accada su qualunque tratto di detta strada o su una sua pertinenza o per causa di arredi della stessa, ai sensi dell'art. 24 C.d.S.. Orbene, in considerazione della descrizione siccome effettuata da parte attrice, ogni richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta alla Provincia di Messina, e non al Comune convenuto. Infatti, l'asserito danno sarebbe stato provocato dalla mancanza di una griglia di protezione di una caditoia, e non di un tombino, che costituisce parte integrante della strada e/o suo arredo funzionale. Né a mutare la titolarità e/o la qualificazione può valere quanto all'odierno attore comunicato nella nota dell'8.03.2010 da parte della compagnia assicurativa dell'Ente Provincia, cui il Somma aveva inizialmente rivolto la richiesta risarcitoria. Pertanto, il Comune sin da ora chiede l'estromissione dal presente giudizio perchè non ha la proprietà della suddetta strada e, conseguentemente nemmeno del relativo arredo esistente nelle sede stradale (Cass. Civ. n.8837 del 13.04.2007).*
- 2) Mancanza di responsabilità del Comune di Milazzo in ordine all'evento, siccome riferito. Senza recesso dalla superiore eccezione, si espone quanto segue. L'attore lamenta che, a motivo della presenza di un tombino privo di copertura, "cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali". Perchè l'Ente sia chiamato a rispondere, eventualmente, di una responsabilità in riferimento all'accadimento per cui è causa, è necessario che l'attore dia la rigorosa prova ai sensi dell'art. 2697 ce. della presenza degli elementi costitutivi del fatto e, per gli effetti, l'esistenza dell'insidia e/o trabocchetto non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità tra fatto e danno, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, laddove l'Ente ha in*

capo a sé una responsabilità di carattere oggettivo, che può essere esclusa solo dal fattore "caso fortuito", da intendersi nel suo significato più ampio in cui è compreso il fatto del terzo ed il fatto del danneggiato. In tal senso vedasi ex multis Cass. 19 Febbraio 2008, n.4279, Cass.10.03.2005, n.5326. La generica esposizione dei fatti porta ad escludere categoricamente la presenza di detti elementi laddove il fatto, peraltro, si sarebbe verificato in un orario in cui vi è la massima visibilità. Incombe, inoltre, sulla stessa parte attrice la prova che la Pubblica amministrazione convenuta, ove proprietaria, abbia effettivi disponibilità e controllo della strada e che da questi sia derivato il danno lamentato. Infatti, non si può sottacere che il luogo teatro dell'asserito evento costituisce parte di una strada che per le sue caratteristiche, estensione e modalità d'uso forma oggetto di una obbligazione generale e diretta da parte dei terzi che limita, in concreto, la possibilità di eventuale custodia e di vigilanza sulla cosa in modo continuo ed efficace (v. Cass. Civ. Sez. 3° 31/07/2002

n.11366 e Cass. Civ. Sez. 3° 2/04/2004 n. 6515). Pertanto, nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice dovesse riconoscere in capo all'Ente convenuto la titolarità e/o la tenuta alla manutenzione della strada in questione, l'attrice non può, per le motivazioni esposte, invocare la responsabilità del Comune di Milazzo ex art. 2043 ce. e/o ex art. 2051 ce, per non aver garantito il buono stato di manutenzione della strada afequa.

3) Responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro L'attore, a suffragio della prova del fatto lamentato, produce un corredo fotografico lacunoso e generico dal quale non si evince se esso si riferisce effettivamente alla via ove si sarebbero verificati i fatti per cui è causa e/o al tempo del sinistro stesso. Dette foto, inoltre, mostrano che il tombino (che in realtà dovrebbe essere - ma senza con ciò aderire alla descrizione dei fatti e/o dei luoghi per cui è causa - una caditoia per la raccolta delle acque reflue) non poteva costituire assolutamente "insidia e trabocchetto", essendo lo stesso, per forma, dimensioni, collocazione e stato (non coperto da acqua e/o foglie e/o altro materiale) del tutto visibile all'utente della strada, che, utilizzando l'ordinaria diligenza, accortezza e prudenza, se ne sarebbe potuto accorgere per tempo ed evitarlo. Ancor di più perchè, dalle foto prodotte da controparte è evidente che a pochi metri di distanza sulla sede stradale insistono le strisce pedonali ove avrebbe dovuto transitare il pedone ai sensi dell'art. 190 C.d.S.. Ricorre, pertanto, in tale fattispecie quell'elemento di "caso fortuito" che, come fattore esterno, esclude la responsabilità del "custode": Cass. 26.novembre 2006, n. 25243. Infatti, "per l'affermazione di responsabilità del custode occorre che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente mede-

simo non sia neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento": (Cass. Sezione terza 21 settembre 6 ottobre 2010 n. 20757). Di contro, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale, tanto in ipotesi di responsabilità della P.A. ex art. 2043 cc. che ex art. 2051 cc, esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo, come nel caso specifico lo è, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. In ogni caso, e senza recesso dalla superiore eccezione, e nella denegata ipotesi che l'attore provasse la fondatezza dei fatti, non può non evidenziarsi nel suo comportamento, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cc. comma 1°, con conseguente diminuzione di responsabilità dell'Ente in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

4) In ordine al quantum Senza recesso dalle superiori eccezioni, e sempre che venga raggiunta la piena prova sull'an da parte dell'attore, assolutamente spropositate ed eccessive appaiono le richieste risarcitorie avanzate, sia per quanto riguarda l'entità dell'invalidità permanente ed inabilità, siccome richieste, sia per la relativa quantificazione. Anche di ciò la parte dovrà fornire prova rigorosa e puntuale. Infatti, la richiesta risarcitoria avanzata, oltre ad essere eccessiva e nella sua quantificazione non commisurata alla tipologia di lesione lamentata, non è integralmente supportata da idonea documentazione medica. La sua genericità e lacunosità non porta ad escludere che i postumi che si ascrivono all'evento dannoso - che si sarebbe consumato in danno di un soggetto già sottoposto a un intervento di ricostruzione - nello stesso ginocchio (destro) - del legamento crociato anteriore, possano in qualche modo risalire all'intervento subito dal Somma. Senza recesso da tale circostanza, sin da ora si chiede l'esibizione in giudizio della cartella clinica e/o della documentazione medica relativa a tale intervento. Al più, e sempre che venga così dimostrato, l'attore potrebbe lamentare come conseguenza del sinistro solo un aggravamento della patologia già preesistente. Allo stesso modo, la misura della Invalidità Temporanea Relativa, quantificata in 40 giorni (con percentuali diverse) non è corroborata dalla relativa certificazione, laddove è lo stesso attore a dilatare i tempi di guarigione sottoponendosi a visita ortopedica in epoca successiva alle prescrizioni (vedasi cronologia della certificazione allegata).

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Comune di Milazzo in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. , come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni

a) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, atteso che non è proprietario della strada ove si è verificato l'evento, con conseguente estromissione dell'Ente;

- b) nel merito, e in via subordinata, rigettare con la più idonea statuizione le domande attoree, anche quelle di ordine istruttorio, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- c) in ogni caso, e senza recesso dalle superiori domande, ritenere e dichiarare che il sig Somma Angelo si è reso corresponsabile per fatto suo della caduta nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- d) in via ancor più gradata, ove venisse accertata la responsabilità del Comune di Milazzo nella causazione dell'evento, ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la misura del risarcimento del danno siccome richiesta da parte attrice.
- e) Con riserva di ulteriori richieste anche di ordine probatorio da formulare nei termini di legge.
- f) Con vittoria di spese e compensi di lite.
- g) *Salvis iuribus.*

h) Si depositano ed offrono in comunicazione i documenti allegati in narrativa.

Milazzo, 2.05.2011. Avv. Antonia La Cava>>;

- che dalle difese svolte dal convenuto sembra sussistere una responsabilità concorrente, se non addirittura esclusiva, della Provincia Regionale di Messina, cui, ad avviso del Comune di Milazzo, è da individuarsi la proprietà dei luoghi teatro del sinistro;
- che, pertanto, all'udienza del 03.05.2011, il sig. Somma Angelo avanzava richiesta al Decidente di essere autorizzato ad effettuare la chiamata in causa del terzo Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*;
- che il Tribunale, ritenuta tempestiva e conducente la richiesta avanzata da parte attrice, ravvisata la necessità di estendere il contraddittorio anche nei confronti della Provincia Regionale di Messina, autorizzava parte attrice ad effettuare la chiamata in giudizio della stessa rinviando la causa per l'integrazione del contraddittorio e la prosecuzione, fissando all'uopo l'udienza del 15.11.2011 ed onerando parte attrice di provvedere alla notifica nel rispetto dei termini di legge.

*** **

Tutto ciò premesso, Somma Angelo, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

CITA

- **Provincia Regionale di Messina**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, Corso Cavour, 1 – 98122 MESSINA -, a comparire dinanzi al Giudice Unico del Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione distaccata di Milazzo - all'udienza del 15.11.11, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ed a comparire nell'udienza indicata, di-

nanzi al Giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 a che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le appresso svolte domande:

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:

- ritenere e dichiarare che la responsabilità del fatto ricade in maniera esclusiva o concorrente sul Comune di Milazzo, in persona del suo Sindaco *pro tempore* e/o sulla Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*;
- conseguentemente, accertata l'entità dei danni subiti dall'attore, condannare gli Enti convenuti, in solido o ciascuno per quanto di ragione, a pagare immediatamente per le causali di cui in premessa a Somma Angelo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, la somma di Euro 6.229,59, ovvero altra somma maggiore e minore che risulterà di giustizia, oltre ad una adeguata rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valore - il tutto nei limiti della competenza per valore di Euro 25.000,00, entro cui l'attore dichiara di contenere la domanda.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
 1. "Vero o no che il giorno 05.10.2008, alle ore 11.30 circa, l'attore, nello scendere dal marciapiede adiacente alla Via S. Antonio nel Comune di Milazzo, posto sulla sinistra della carreggiata per chi percorre l'anzidetta Via con direzione centro-periferia, incappava in un profondo tombino del tutto sprovvisto di copertura";
 2. "Vero o no che il Somma inciampava su detto tombino, così cadendo rovinosamente a terra e procurandosi gravi lesioni personali";
 3. "Vero o no che in conseguenza dell'evento lesivo, Somma Angelo era costretto a ricorrere prima alle cure del dott. Luigi Pietro Calderone di San Pier Niceto, poi, a causa dell'acutizzarsi della sintomatologia dolorosa, alle cure del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "G. Fogliani" di Milazzo";
 4. "Vero o no che il tombino nel quale l'attore inciampava non era visibile dalla direzione di marcia percorsa dal Somma nello scendere dal marciapiede". Si indica fin da adesso, quale teste, la sig.na Sgrò Piera, con riserva di indicare altri testimoni in concedendo termine di legge.
- Disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'attore Somma Angelo al fine di accertare, a seguito dell'incidente de quo, natura, entità, durata ed esiti permanentemente invalidanti delle lesioni riportate, con personalizzazione del danno alla luce delle patologie riportate.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori all'esito della costituzione del convenuto.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Lo scrivente procuratore dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della causa è inferiore ad Euro 26.000,00.

Con ogni ulteriore salvezza.

Milazzo, li 20.06.2011

Avv. Santi Certo

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011 il giorno 27 del mese di GIUGNO, io sottoscritto ~~Atat.~~ Uff. Giud. Dell'UNEP del TRIBUNALE DI MILAZZO, ho notificato copia del superiore atto alla spet.le Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, Corso Cavour - 98122 MESSINA - a mezzo del servizio postale, con racc.ta A/r n. 76446081439-2 del _____

MILAZZO

27 GIU. 2011

PRETORIA CIVILE
SEZIONE I
ASSISTENTE
Rosa Grasso

SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 7569A

del Cronol. Clave

SECRET

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/1/1982 n. 890 modif. dalla L. 60/05)

con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, o a persona di cui ha la custodia, o a persona che ha in custodia, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace, in caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza dello stesso.

viso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera-raccomanda e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Datto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere allegato alla portabilità nella cassetta della corrispondenza.

Furto Not-
 rogato (dati)
 10 giorni dalla
 data rifatto il
 PERE NAME



76446081439-2

deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo
sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "no
ritorno entro il termine di 180 giorni".

RACC. A.R. n.

३१४५३५

PROVINCE REGIONAL DE SUSANA

Corso Arthur

98122

WISS 34

(Tel 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 570

